



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

5035

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto l'art. 59, comma 2, del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dal Decreto legge 13 maggio 2011 n.70, art.5, comma 2, lettera a), punto 6);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.7619/STC dell'8 settembre 2010;

Vista la domanda pervenuta in data 30 novembre 2009, con la quale la società "Geo-service Srl" con sede in Curti (CE), ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare e certificare indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito;

Considerato che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto;

Vista l'istruttoria effettuata con esito preliminare favorevole dal Servizio Tecnico Centrale;

Visto il DP n.6925 del 10.08.2010 con il quale è stato nominato un Comitato speciale con il compito di provvedere con urgenza, nelle more dell'emanazione di apposite Circolari, all'esame e parere delle istanze di autorizzazione di cui trattasi;

Visto il parere reso dal Comitato speciale di cui sopra, nella seduta del 6.4.2011;

D E C R E T A

Art.1 E' rilasciata alla società "Geo-service Srl" con sede in Via S. D'Acquisto (Pal. Zigulella) - 81040 Curti (CE), l'autorizzazione ad effettuare e certificare indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito.

Art.2 Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Al fax

- Art.3 E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle principali apparecchiature di misura di forza e spostamenti, da effettuarsi con frequenza almeno annuale da uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59, comma 1, del D.P.R. 380/01 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto: di istituire centri di raccolta di campioni o centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata indicata nel presente decreto, anche se si tratta di sedi sussidiarie, secondarie, filiali, ecc.; di emettere certificati di prove che non siano state effettuate con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio autorizzato. E' prescritto altresì: l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione; l'adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.
- Art.4 Il Direttore responsabile del laboratorio è il Dott. Geol. Luciano SCOTTO DI CARLO.
- Art.5 Per qualsiasi modifica della compagine societaria o dell'assetto proprietario, per l'eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori, e per l'eventuale cambio di sede del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.
- Art.6 L'autorizzazione ha validità quinquennale a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere rinnovata con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione necessaria alla valutazione della permanenza dei requisiti.
- Art. 7 L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento a seguito di accertate inadempienze o carenze del laboratorio, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti la gestione del servizio, la correttezza e la competenza previste nell'esecuzione delle prove, le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Roma, 24 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Francesco KARRER



AL

